



ORDINANZA N° 18/2025/ADSP-MTMI

OGGETTO:	Porto di Gioia Tauro - Darsena Marinai d'Italia.- Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di operazioni di varo del Motopesca GABBIANO 5RC 1120.- Ditta: Società Cooperativa Pesca ONDA MARINA-
-----------------	--

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTI** in particolare l'articolo 6, comma 4, lett. a) in combinato disposto, con il l'art. 59, punto 10), del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328, in base ai quali competono all'Autorità di Sistema Portuale, i poteri di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18/06/2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
- VISTO** Il Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio n. 134/2024 del 06/06/2024 di nomina del Segretario Generale f.f. Dott. Pasquale Faraone;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- VISTO** l'art. 27, comma 3, della L. 84/94 e s.m.i., il quale stabilisce che i piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta Legge conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 5;

- VISTA** l'istanza datata 08/04/2025, assunta al prot. n. 9825 E/2025 del 08/04/2025, con la quale la Ditta Società Cooperativa Pesca ONDA MARINA, ha richiesto all'AdSP-MTMI ed alla Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, l'autorizzazione ad effettuare presso la Darsena Marinai d'Italia del locale sorgitore, operazioni di varo dell'unità da pesca GABBIANO 5RC 1120;
- VISTA** l'Ordinanza presidenziale n° 32/2024/ADSP-MTMI del 16/09/2024, afferente le operazioni di alaggio e varo di unità navali presso le Banchine di Ponente Secondo Tratto e Ovest nel tratto denominato M3 della Darsena Marinai d'Italia del porto di Gioia Tauro, con la quale è stato sospeso lo svolgimento delle attività anzidette;
- CONSIDERATO** che nella richiesta anzidetta la Società Cooperativa di Pesca ONDA MARINA, ha evidenziato difficoltà operative a trasferire la su citata unità da pesca in altro sito al fine di effettuare le operazioni di varo, in quanto le dimensioni dell'unità stessa (lung. f.t. 15,60 m – larg. 05,00 m – Peso totale 20 tonnellate), non consentono di effettuare di trasferimento;
- VISTA** la successiva nota del 04/05/2025, assunta al prot. n. 11547 E/2025 del 04/05/2025, con la quale la Ditta ONDA MARINA, ad integrazione della su citata istanza, ha trasmesso all'AdSP-MTMI, la documentazione di sicurezza (Piano Operativo di Sicurezza e Documento di Valutazione dei Rischi), specificando, altresì, che le operazioni di varo, ove autorizzate, sarebbero state effettuate svolte dalla Ditta MOVIGRU' S.r.l., con propri mezzi di sollevamento, adeguati alle caratteristiche del motopesca in questione;
- VISTA** la nota prot. n. 12542 U/2025 AAMM del 13/05/2025, con la quale l'AdSP-MTMI, ha avviato l'istruttoria tecnico – amministrativa afferente la domanda di autorizzazione al varo del Motopesca GABBIANO 5RC 1120, presso la Darsena Marinai d'Italia del porto di Gioia Tauro, intesa all'acquisizione dei pareri della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro e dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria - Dipartimento di Prevenzione Soc. SPISAL;
- VISTA** la nota prot. n. 0034432 del 13/05/2025, con la quale la Capitaneria di Porto di Gioia Tauro - Sezione Tecnica Sicurezza e difesa portuale, in relazione all'eccezionalità che il caso riveste, ha partecipato il proprio **parere favorevole** ad effettuare le predette operazioni presso la darsena Marinai d'Italia con l'osservanza di prescrizioni;
- VISTA** la nota prot. 807/SPISAL del 16/05/2025, con la quale l'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria - Dipartimento di Prevenzione Soc. SPISAL, ha partecipato il proprio **parere positivo con prescrizioni**;
- VISTO** il Piano Operativo di Sicurezza e il Documento di Valutazione dei Rischi;
- VISTO** l'art. 6, comma 4, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce alle AdSP poteri di ordinanza nelle materie ivi indicate;
- VISTO** altresì l'art. 8, comma 3, lett. m) della L. 28/1/94, n. 84 e s.m.i.;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che a far data data e ora che sarà comunicata all'AdSP-MTMI, alla Capitaneria di Porto di Gioia Tauro ed all'Ufficio SPISAL, da parte della Società Cooperativa pesca "ONDA MARINA", con sede legale in via Morin n. 23 - BAGNARA CALABRA (RC), saranno effettuate in via eccezionale e non

ripetibile, presso la banchina ovest nel tratto denominato M3 della Darsena Marinai d'Italia del porto di Gioia Tauro, le operazioni di varo del Motopesca GABBIANO 5RC 1120, con l'ausilio dei mezzi della Ditta MOVIGRU' S.r.l., già autorizzata dall'Autorità di Sistema Portuale - MTMI, ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione.

ORDINA

ART. 1

Interdizione

E' vietato, dalle ore 07.00 della data di entrata in vigore della presente ordinanza, l'accesso, il transito e la sosta di persone e di qualsiasi tipo di veicolo sulla zona demaniale marittima, ubicata presso la banchina ovest nel tratto denominato M3 della Darsena Marinai d'Italia del porto di Gioia Tauro;

ART. 2

Prescrizioni

1. La società Cooperativa Pesca ONDA MARINA deve aggiornare il POS presentato, con la descrizione specifica delle operazioni da svolgere, debitamente firmato dal Legale rappresentante/Datore di lavoro. Tutta la documentazione della sicurezza sul lavoro (POS, nomine, deleghe, visite mediche, ecc ..) deve essere presentata al funzionario SPISAL il giorno delle operazioni di varo;
2. L'Uffico SPISAL deve essere informato per tempo della data e dell'ora delle operazioni di varo e si riserva, in mancanza delle prescrizioni di sicurezza, di sospendere le operazioni di varo;
3. L'area di lavoro dovrà essere opportunamente delimitata ed interdetta all'ingresso ai non addetti ai lavori ed al traffico veicolare;
4. Le operazioni di varo dovranno essere effettuate in ore diurne e liberando il tratto di banchina M3 dalle unità da pesca che potrebbero creare intralcio, al fine di garantire adeguati spazi di sicurezza alla ditta incaricata allo svolgimento delle operazioni in parola;
5. Sia condotta una preliminare valutazione circa l'idoneità dei mezzi di sollevamento in relazione all'unità da varare, nonché circa l'idoneità statica di banchina;
6. La stessa documentazione, compresa quella dei mezzi utilizzati, deve essere presentata il giorno del varo dalla Ditta MOVIGRU' s.r.l.;
7. Venga interdetta dalle autorità competenti con apposite ordinanze, a persone e mezzi non interessate ai lavori, la zona delle operazioni di varo;
8. Nel raggio di azione della Gru non ci devono essere altre imbarcazioni ormeggiate in Darsena;

ART. 3

Apposizione barriere interdittive

La Ditta MOVIGRU' S.r.l. è tenuta a predisporre idonee barriere interdittive che impediscano l'accesso e la sosta di persone o mezzi sulle aree demaniali marittime interessate; tali transennamenti dovranno essere posti in maniera tale da permettere e garantire comunque il raggiungimento delle confinanti aree demaniali secondo le indicazioni che verranno fornite dal Responsabile della Sicurezza.

ART. 4

Segnaletica monitoria

La Ditta MOVIGRU' S.r.l. è tenuta ad apporre presso le zone demaniali marittime di cui al precedente art. 1, idonea segnaletica atta ad evidenziare il divieto di accesso e di sosta sulle aree in questione, nonché il potenziale pericolo connesso con l'attuale stato delle aree.

ART. 5

Obblighi della Società Cooperativa Pesca "ONDA MARINA"

La Società Cooperativa Pesca "ONDA MARINA", è obbligata, nella predisposizione delle barriere interdittive e della segnaletica monitoria, allo scrupoloso rispetto della pertinente legislazione in materia antinfortunistica ed igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In particolare, la Società Cooperativa Pesca "ONDA MARINA" è obbligata al rispetto delle norme contenute nel titolo IV – art. 88 e ss. Del citato D. Lvo 81/2008 e s.m.i.

La Società Cooperativa Pesca "ONDA MARINA" assumerà la responsabilità del datore di lavoro a norma della legislazione settoriale vigente, con la più ampia manleva dell'AdSP MTMI per ogni danno a persone o cose che dovesse verificarsi per l'espletamento dell'attività autorizzata con il presente provvedimento, responsabilità che resterà in capo per i profili penali e civili alla suddetta Cooperativa.

La Società Cooperativa Pesca "ONDA MARINA", è del pari obbligata allo scrupoloso rispetto della legislazione in materia antinfortunistica ed igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro anche per quel che riguarda l'installazione della Grù e lo svolgimento delle relative attività.

ART. 5

Norme finali

Trovano applicazione le ordinanze richiamate in premessa, nonché eventuali altre disposizioni emanate da Autorità competenti per quanto non in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza.

ART. 6

Sanzioni

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

ART. 7

Pubblicazione ed esecuzione

Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, all'albo d'ufficio della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro.

ART. 8

Entrata in vigore

La presente Ordinanza verrà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Gioia Tauro, 20/05/2025

IL DIRIGENTE
DELL'AREA DEMANIO - PATRIMONIO - LAVORO
PORTUALE
Dott. Pasquale FARAONE

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Pasquale FARAONE

IL PRESIDENTE
A.I. (CP) Andrea AGOSTINELLI